

Associazione Temporanea di Imprese tra:



HYM. STUDIO
Ingegneria idraulica

Hydrodata S.p.A. capogruppo mandataria:
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 811, fax 011 56 20 620
e-mail: hydrodata@hydrodata.it www.hydrodata.it

Hy.M. Studio mandante:
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 56 13 103, fax 011 55 92 891
e-mail: hym@hymstudio.it www.hymstudio.it




COMUNE DI FONTANETTO PO

Provincia di Vercelli



REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

PROGETTO DEFINITIVO



VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. COMUNALE Comune di FONTANETTO PO Norme tecniche di attuazione

CODICE DOCUMENTO										ELABORATO		
3218	-	1	0	-	0	0	2	0	0	DOC		2

00	APR 21	M.CODO	R.BERTERO	C.SOLDERA								
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE							

INDICE

1. PREMESSA	1
2. NORME DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE	1
3. VARIANTI ALLE NORME DI ATTUAZIONE	7

1. PREMESSA

Il presente elaborato riporta le norme di attuazione del Piano Regolatore vigente (Progetto definitivo del PRG – Variante Strutturale n. 1 di adeguamento al PAI adottata con **Delibera del C.C. n. 10 del 11/04/2006** e integrata con le controdeduzioni alle osservazioni regionali **delibera C.C. n.21 del 28/09/2007**) del Comune di Fontanetto Po, in Provincia di Vercelli, relative alle aree interessate dai lavori finalizzati alla realizzazione del canale scolmatore per la difesa dell'abitato di Fontanetto Po, nel territorio dell'omonimo Comune in Provincia di Vercelli.

Le pagine che seguono costituiscono le schede normative specifiche delle singole aree interessate, contenenti tutte le prescrizioni e le previsioni necessarie per la compatibilità e la conformità urbanistica alla realizzazione delle opere in progetto.

2. NORME DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE

La zona interessata dall'intervento in progetto, esterna a centri abitati, è classificata come:

- **Area Agricola** distinta, dall'alto verso valle, nelle seguenti sottoclassi *AN - Area Agricola normale (art. 20-B)*
AST - Area agricola sottoposta a tutela (art. 20-D)
- **Zona di Salvaguardia del Sistema delle Aree Protette del fiume Po (art. 15 comma c)).**

I canali esistenti più importanti (Stura, Fonna, Camera e Chiusa) sono delimitati dalle **fasce di rispetto fluviali e sponde delle rogge e dei canali (art. 13)** – larghezza fascia = 25 m per parte dal bordo esterno del canale.

Nella presente Variante si procederà con l'inserimento della fascia di rispetto di 25 m del canale scolmatore OVEST (art. 13 – fasce fluviali e sponde delle rogge e dei canali delle NTA) e con l'inserimento del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del nuovo scolmatore.

Nel seguito è riportato lo stralcio degli articoli tratti dalle Norme di Attuazione del PRG vigente relativi alle aree interferite dalle opere in progetto.

Art. 20

USI AGRICOLI

Le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, gli indici urbanistici ed edilizi, le modalità di attuazione e le prescrizioni particolari di intervento sono disciplinate, per ciascuna delle aree normative, con le successive schede contenute nel presente articolo.

Tali aree sono individuate topograficamente sulle tavole di Piano indicate nelle schede e contrassegnate dalla simbologia ivi riportata.

Costituiscono uso agricolo le attrezzature ed infrastrutture necessarie alla conduzione dei fondi (silos, serre, magazzini), allevamenti di tipo aziendale, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed in genere tutti gli edifici di servizio aziendale o interaziendale, abitazioni per gli attivi in agricoltura, tutte le aree coltivate del territorio comunale, le attività estrattive consentite dalla legislazione vigente in materia.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 13 bis delle NTA, corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

ART.	SIGLA AREA	DENOMINAZIONE AREA	TAVOLA	SIMBOLGIA
20 - B	AN	Area agricola normale	P2.a /b P3	

CARATTERISTICHE DELL' AREA E OBIETTIVI DI PIANO	<p>Sono le aree situate in tutto il territorio comunale, soprattutto al di fuori della circonvallazione, utilizzate per colture agricole senza particolari limitazioni.</p> <p>Obiettivo del P.R.G. è la migliore utilizzazione agricola dei suoli, la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e delle risorse naturali ed il recupero del patrimonio edilizio agricolo esistente.</p>		
DESTINAZIONI D'USO	Principali	A (1)	
	Secondarie	R (2)	
TIPI DI INTERVENTO	M.O.; M.S.; R.C.; R.E. R.E.-A, R.E.-B, R.E.-C; D.; A.S.; N.C.		
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	La Df lf. per le abitazioni rurali è stabilita dal comma 12 dell'art. 25 della L.R. N. 56/77 e s.m.i.		
MODALITA' DI ATTUAZIONE	<p>- D.I.A.</p> <p>- Permesso di Costruire –intervento diretto</p>		
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	<p>Il Piano individua le aree sulle quali insistono le aziende agricole. Su tali aree devono prioritariamente essere realizzati gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione fino al raggiungimento di un rapporto di copertura (Rc) di 1/3. Vanno comunque salvaguardate le caratteristiche morfologiche ed architettoniche degli insediamenti storici per i quali devono essere privilegiati gli interventi di restauro conservativo. Entro una fascia di 200 mt. dai fabbricati storici, ogni intervento di trasformazione edilizia, anche se riferito esclusivamente a volumi tecnici relativi alla conduzione dei fondi, dovrà essere verificato in relazione al rispetto dei caratteri ambientali determinati dalle preesistenze in oggetto; la commissione edilizia è tenuta ad esprimersi specificatamente in merito all'ammissibilità del progetto in relazione ai suddetti requisiti. Per gli immobili in oggetto è consentita esclusivamente una destinazione congruente al carattere agricolo del contesto.</p> <p>In particolare sulle cascine, individuate in cartografia con apposito simbolo " edifici ed are di carattere documentario" e altresì riportate in elenco al precedente art. 14, gli interventi edilizi sono limitati alla ristrutturazione edilizia di tipo " B" . Qualora cessata l' attività agricola, il Piano promuove il riuso dei fabbricati esistenti verso destinazioni residenziali, culturali e per l' ospitalità e la ristorazione.</p>		

	<p>Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1000 mc. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di Concessione, senza che costituiscano variante al P.R.G. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche se non contigui, entro la distanza dal centro aziendale di km. 10. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi precedenti, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non edificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Le attività zootecniche esistenti e di nuovo impianto sono sottoposte a parere preventivo ed a periodici controlli da parte dell'Autorità sanitaria finalizzati, in particolare, all'accertamento del grado di funzionamento degli impianti di depurazione e smaltimento, con speciale attenzione alle porcilaie. Le fasce di rispetto attorno alle porcilaie esistenti sono determinate in mt. 150. All'interno di queste fasce deve essere realizzata una piantumazione fitta e di alto fusto con una larghezza non inferiore a mt. 35 e mt. 60 per le parti sottovento, con qualità dell'essenza concordata con l'Amministrazione Comunale. La realizzazione della fascia piantumata attorno alle porcilaie è condizione per il rilascio della concessione anche per interventi edilizi di altro tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti ...). Nelle aree comprese nella fasce di rispetto delle porcilaie non è consentita alcuna realizzazione di edifici residenziali anche di tipo rurale, salvo quello del conduttore. L'impianto di nuove porcilaie, che comunque presuppone attività di carattere non industriale, potrà essere localizzato esclusivamente nell'ambito delle fasce di rispetto di quelle preesistenti adeguandone l'estensione, ed alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che non esistano residenze rurali, ad eccezione di quelle del conduttore, per un raggio di mt. 150; b) che distino non meno di mt. 250 dal limite delle aree urbane, e cioè delle aree assoggettate alla trasformazione urbanistica ed edilizia del presente P.R.G. a destinazione residenziale, produttiva, commerciale. Dette limitazioni e vincoli vengono attuati e richiesti per aziende zootecniche che superino i 25 suini. Vengono stabilite fasce di rispetto di mt. 100 anche per aziende zootecniche con allevamenti superiori alle seguenti dimensioni: - allevamenti di bovini sanati all'ingrosso con oltre 50 capi - allevamenti di vacche da latte con oltre 25 capi - allevamenti di ovini con oltre 500 capi <p>Per aziende zootecniche con allevamenti di altro tipo, il Sindaco ha la facoltà di richiedere fasce di rispetto o altre prescrizioni in relazione alla natura e dimensione dell'allevamento stesso.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, l'obbligo del rispetto alle norme specifiche vigenti in materia di coltivazione del riso.</p>
--	--

	<p>(1) E' ammessa anche l'attività agrituristica nei limiti e nelle caratteristiche previsti dagli art. 2, 3, 4, 5 della L.R. N. 50 del 17/08/1989.</p> <p>(2)</p> <p>a) la residenza per i diretti coltivatori e gli imprenditori agricoli delle terre se inserite all'interno di una azienda agricola;</p> <p>b) la residenza, esclusivamente riferita agli immobili esistenti con tale specifica destinazione, nel caso in cui venga a cessare o sia cessata l'attività agricola. In tale caso è ammesso il tipo di intervento R.E. e A.S. con un aumento della S.U.L. una tantum pari al 20% di quella esistente. L'intervento del 20% ammesso non è sommabile a quello ammesso all'ultimo comma della definizione di Ristrutturazione di tipo "R.E.-B" di cui all'art. 10 delle presenti norme</p>
--	--

ART.	SIGLA AREA	DENOMINAZIONE AREA	TAVOLA	SIMBOLGIA
20 - D	AST	Area agricola sottoposta a tutela	P2.a /b; P3	<p>scala 1:2000</p>  <p>scala 1:5000</p> 

CARATTERISTICHE DELL' AREA E OBIETTIVI DI PIANO	<p>All'interno della zona agricola normale sono individuate le aree AST (area agricola sottoposta a tutela), che riguardano parti del territorio non edificate ed attualmente utilizzate per attività agricole.</p> <p>Per la presenza di colture speciali e di pregio, ed anche in rapporto ad elementi naturali di particolare valore paesaggistico, si richiedono particolari forme di tutela anche in rapporto alla stessa attività agricola, che il PRGC in ogni caso conferma.</p>	
DESTINAZIONI D'USO	Principali	A
	Secondarie	
TIPI DI INTERVENTO	M.O.; M.S.; R.C.; R.E.-A. N.C. (1) (2)	
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	<p>If = (1)</p> <p>Rc = esistente</p> <p>H = esistente</p>	
MODALITA' DI ATTUAZIONE	<p>- D.I.A.</p> <p>- Permesso di Costruire</p>	

PRESCRIZIONI PARTICOLARI	<p>Nelle aree AST è fatto divieto di:</p> <p>a) modificare la viabilità originale ed il sistema di irrigazione dovranno essere oggetto di interventi atti a mantenerli in efficienza, vietando ogni intervento sul territorio che possa, anche indirettamente, creare compromissioni a tale sistema;</p> <p>b) modificare la destinazione d' uso dei fabbricati preesistenti verso destinazioni diverse da quella agricola.</p> <p>(1) sono riconosciuti gli stessi diritti edificatori previsti per le zone AN per l' edificazione delle residenze rurali, però essi devono essere trasferiti in altre aree diverse da quelle AST</p> <p>(2) Limitatamente alle aree AST poste a nord della SP 31bis e in continuità dell' abitato è fatto divieto di realizzare sia le residenze rurali che i fabbricati accessori, ancorché al servizio dell'attività agricola (capannoni, stalle, ecc.). Sono consentite solo opere che si rendano necessarie ai fini di intervenire sulla sicurezza dei manufatti esistenti o per la realizzazione di opere pubbliche di interesse pubblico avuto il parere favorevole dell'Amministrazione comunale;</p>
-----------------------------	--

Art. 15

VINCOLI E AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Il Piano individua le seguenti aree di interesse paesaggistico-ambientale da salvaguardare con particolare riferimento a:

- a) ~~In particolare il Piano individua la zona di salvaguardia facente parte del~~ " Il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po " istituito con L.R. 28/90. In tale zona si applicano le norme della predetta legge regionale n. 28/90 ed in specifico gli art. 12 e 15 e quanto disposto dal Piano d' Area approvato con D.C.R. 8 marzo 1995, n. 982-4328. Nelle aree ricomprese tra il limite definito dalla L.R. 28/90 e quello ampliato con L.R. n. 65/95 si applicano le prescrizioni di quest' ultimo provvedimento regionale.
- b) Le aree agricole di salvaguardia ambientale
- AS Alla parte classificata come agricola speciale (AS) si applicano i disposti dell'art. 20 C delle presenti Norme di Attuazione. All'interno di tale zona è compreso l'ambito del Biotopo Palude di San Genuario e le aree che costituiscono la rete ecologica individuata dal Piano di Coordinamento della Provincia di Vercelli.
- AST Il PRG ha inteso classificare in tal modo le aree agricole inedificate che, per la loro collocazione in rapporto ad alcune componenti del tessuto urbano oppure in rapporto ad elementi naturali di notevole valore paesaggistico, richiedono specifiche forme di tutela. Gli interventi possibili su tali porzioni di territorio sono regolate dal successivo art. 20 Scheda normativa D.

- c) Il Parco Fluviale del Po (tratto vercellese/alessandrino) e dell'Orba, istituito con legge regionale nel 1990

Riguardo le aree che appartengono al Parco, si rimanda alle prescrizioni del Piano d' Area Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

c.1) All' interno dei confini del parco Fluviale del Po, è stata individuata un' area classificata: Area attrezzata del parco allo scopo di localizzarvi strutture a supporto dei visitatori del sistema ambientale dell' Ecomuseo delle Terre d' Acqua. Gli interventi prevedono la ristrutturazione del Porto Natante di Fontanetto Po, antico sito portuale danneggiato nell' alluvione del 2000 ed il suo riutilizzo per l' attracco di imbarcazioni per tour escursionistici.

- d) Il Biotopo " Palude di San Genuario" IT1120007

Zona umida di primario interesse naturalistico classificato quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.). Il Presente Piano inserisce l' intera porzione di biotopo, compreso all' interno dei confini comunali, nella zona agricola speciale AS, per le quali si rimanda alle prescrizioni di cui all' art. 20 C.

Art. 13

FASCE FLUVIALI E SPONDE DELLE ROGGE E DEI CANALI

La parte sud del territorio comunale attraversata dal fiume Po è sottoposta alle norme del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998 e da quello per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) L. n. 183 del 18/05/1989 adottato con DCI n. 18 del 26/04/2001. Il P.R.G. recepisce l' individuazione delle fasce fluviali stabilite dai piani stralcio citati e le norme di attuazione ad esso collegate.

Fuori da centro abitato, il P.R.G. individua nelle tavole in scala 1:2000 e 1:10.000, i principali canali artificiali ai sensi dell' art. 29 della L.R. 56/77, rispetto ai quali si applica su entrambi i lati una fascia di rispetto di mt. 25,00 misurati a partire dal limite della sponda.

I canali sono:

- la Roggia Stura
- la Roggia Fonna
- la Roggia Camera;
- la Roggia Chiusa.

Non sono ammesse recinzioni nelle fasce di rispetto poste in zona agricola. Per le aree classificate con zona urbanistica differente da quella agricola, le recinzioni, da realizzare limitatamente con le tipologie di cui all' art. 52, comma 3, p.ti c), d), e) del Regolamento Edilizio, sono ammesse fino a 5 metri dalla sponda, acquisita l' autorizzazione dell' ente competente.

All' interno del Centro Abitato, in conformità alle indicazioni della Circolare del P.G.R. 8/10/1998 n° 14/LAP/PET, ai corsi d' acqua esistenti, di proprietà demaniale (compresi quelli di proprietà comunale come classificati dalla D.C.C. n. 27 del 04/12/2002), ancorché non riconoscibili quali acque pubbliche ai sensi dell' art. 1 del R.D. 1175/33, si applica una fascia di rispetto di 10 m (indicata cartograficamente sulle tavole di progetto) nella quale vigono i limiti previsti dall' art. 96 lett. f), del R.D. N. 523/1904.

All' interno del centro abitato, il reticolato idrografico minore, comprende inoltre il fosso Surone ed altri fossi colatori di trascurabile portata idraulica. In considerazione della riconosciuta esigua portata idraulica di questi, il Piano attribuisce loro una fascia di 5 m entro la quale è vietata ogni nuova edificazione che pregiudichi l' accesso all' argine e l' esecuzione di opere di manutenzione alla roggia.

3. VARIANTI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Si riportano in rosso le varianti alle norme di attuazione previste nella presente trattazione.

Art. 13

FASCE FLUVIALI E SPONDE DELLE ROGGE E DEI CANALI

La parte sud del territorio comunale attraversata dal fiume Po è sottoposta alle norme del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. del 24/07/1998 e da quello per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) L. n. 183 del 18/05/1989 adottato con DCI n. 18 del 26/04/2001. Il P.R.G. recepisce l'individuazione delle fasce fluviali stabilite dai piani stralcio citati e le norme di attuazione ad esso collegate.

Fuori da centro abitato, il P.R.G. individua nelle tavole in scala 1:2000 e 1:10.000, i principali canali artificiali ai sensi dell' art. 29 della L.R. 56/77, rispetto ai quali si applica su entrambi i lati una fascia di rispetto di mt. 25,00 misurati a partire dal limite della sponda. **o del limite esterno dei rilevati arginali qualora presenti.**

I canali sono:

la Roggia Stura

la Roggia Fonna

la Roggia Camera;

la Roggia Chiusa.

il canale scolmatore OVEST

Non sono ammesse recinzioni nelle fasce di rispetto poste in zona agricola. Per le aree classificate con zona urbanistica differente da quella agricola, le recinzioni, da realizzare limitatamente con le tipologie di cui all' art. 52, comma 3, p.ti c), d), e) del Regolamento Edilizio, sono ammesse fino a 5 metri dalla sponda, acquisita l' autorizzazione dell' ente competente.

All' interno del Centro Abitato, in conformità alle indicazioni della Circolare del P.G.R. 8/10/1998 n° 14/LAP/PET, ai corsi d' acqua esistenti, di proprietà demaniale (compresi quelli di proprietà comunale come classificati dalla D.C.C. n. 27 del 04/12/2002), ancorché non riconoscibili quali acque pubbliche ai sensi dell' art. 1 del R.D. 1175/33, si applica una fascia di rispetto di 10 m (indicata cartograficamente sulle tavole di progetto) nella quale vigono i limiti previsti dall' art. 96 lett. f), del R.D. N. 523/1904.

All' interno del centro abitato, il reticolato idrografico minore, comprende inoltre il fosso Surone ed altri fossi colatori di trascurabile portata idraulica. In considerazione della riconosciuta esigua portata idraulica di questi, il Piano attribuisce loro una fascia di 5 m entro la quale è vietata ogni nuova edificazione che pregiudichi l' accesso all' argine e l' esecuzione di opere di manutenzione alla roggia.